CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO FONDO PENSIONE

STATUTO

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO FONDO PENSIONE

STATUTO

Deliberato dall'Assemblea straordinaria del 15/02/2024

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 Forma giuridica
- Art. 3 Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 Contribuzione
- Art. 9 Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 Erogazione della rendita
- Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 Anticipazioni
- Art. 13 bis Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 Organi del Fondo
- Art. 15 Assemblea dei Delegati Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 Assemblea dei Delegati Attribuzioni
- Art. 17 Assemblea dei Delegati Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 Consiglio di amministrazione Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 Consiglio di amministrazione Attribuzioni
- Art. 21 Consiglio di amministrazione Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 Presidente
- Art. 23 Collegio dei Sindaci Criteri di costituzione
- Art. 24 Collegio dei Sindaci Attribuzioni
- Art. 25 Collegio dei Sindaci Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 Direttore Generale
- Art. 27 Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 Incarichi di gestione
- Art. 29 Depositario
- Art. 30 Conflitti di interesse
- Art. 31 Gestione amministrativa
- Art. 32 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 33 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 34 Modalità di adesione
- Art. 35 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 36 Comunicazioni e reclami
- Art. 36 bis Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 37 Modifica dello Statuto
- Art. 38 Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 Rinvio

Allegato allo Statuto: Regolamento elettorale.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

- 1. E' costituita la "Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano Fondo Pensione", di seguito denominata "Fondo" in attuazione degli accordi sottoscritti da Credito Emiliano e le Organizzazioni Sindacali in data 13 novembre 1996 e 11 luglio 1997 ed ai sensi e per gli effetti dell'accordo del 27 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "fonti istitutive").
- 2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata mediante delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
- 3. Il Fondo ha sede in Reggio Emilia.
- 4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è:
 - fpe.credem@pec.gruppocredem.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1320.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

- 1. Sono destinatari del Fondo i dipendenti (che, ove previsto, abbiano superato il periodo di prova) di Società appartenenti al Gruppo Credito Emiliano, controllate e/o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali con i propri dipendenti, per istituire a favore degli stessi forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, ivi compresi i dipendenti provenienti dall'ex Banca della Provincia di Napoli, già iscritti al "Fondo pensione aggiuntivo" che, in forza di quanto disposto nell'appendice dell'accordo di fusione datato 23/12/1998, hanno mantenuto la posizione previdenziale maturata fino al 31/12/98 presso Milano Assicurazioni (oggi UnipolSai).
- 2. Sono aderenti al Fondo i destinatari di cui al precedente comma che abbiano richiesto di aderire al Fondo sottoscrivendo il relativo modulo di adesione o che risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui alla normativa tempo per tempo vigente;
- 3. Sono beneficiari del Fondo i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
- 4. Sono associate al Fondo le Società che abbiano alle loro dipendenze lavoratori aderenti al Fondo (di seguito, Società socie), con i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto.
- 5. I passaggi di dipendenti nell'ambito delle Società del Gruppo Credito Emiliano non configurano, ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano il Fondo, interruzioni del rapporto di lavoro. Ai dipendenti passati ad altra Società del Gruppo si applicano le disposizioni contrattuali in vigore nella nuova Società di appartenenza.
- 6. Perdono la qualità di Società socie le Società rispetto alle quali cessi il controllo o il collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di Credito Emiliano S.p.A. salvo deroghe, per casi particolari, decise dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Art. 6 – Scelte di investimento

- 1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota Informativa.
- 2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota

Informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.

3. L'aderente all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale fra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 – Spese

- 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico dell'aderente in % del singolo comparto;
 - b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
 - c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.
- 2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- 3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
- 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società socie e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura

- percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
- 3. Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
- 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
- 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- 8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

- 6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- 7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

- 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
- 6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

- 9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

- 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d) riscattare ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto fino all'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
- 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di cinque mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis - Prestazioni accessorie

- 1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive.
- 2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
- 3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota Informativa.
- 4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

- 1. Sono Organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

- 1. L'Assemblea è formata da 20 componenti, (di seguito "Delegati"), dei quali 10 in rappresentanza dei lavoratori, 10 in rappresentanza delle Società socie, eletti o nominati sulla base del Regolamento elettorale, predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
- 2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato la nomina a membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Sindaci, nonché la perdita dello status di aderente.
- 4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

- 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
- 2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio d'esercizio;
 - b) elegge il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci;
 - c) delibera gli indirizzi e le direttive generali di gestione del Fondo nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) delibera sull'eventuale compenso dei Consiglieri e del Collegio sindacale, in coerenza con quanto stabilito dalle fonti istitutive;
 - e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca.
- 3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento del Fondo.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, inviata a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del codice civile, qualora l'Assemblea dei Delegati non risulti validamente costituita in sede di prima convocazione, il Presidente o, in mancanza di questi, il Vice Presidente provvede ad una seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede del Fondo.
- 2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.
- 3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno la metà dei componenti il Consiglio di amministrazione.
- 4. L'Assemblea è presidente dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dall'Assemblea.
- 5. All'Assemblea partecipano i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci.
- 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati, in prima convocazione, e senza alcun limite di presenze in seconda convocazione. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati intervenuti.
- 7. Nel caso previsto all'art. 16, co. 2, lett. b), l'Assemblea è costituita con la necessaria presenza della maggioranza dei Delegati di ciascuna componente.
- 8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
- 9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Non è previsto il conferimento di deleghe.
- 10. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario sull'apposito libro dei verbali ed è sottoscritto dal Segretario medesimo unitamente al Presidente.
- 11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
- 12. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 10 componenti, scelti tra gli aderenti al Fondo, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza delle Società socie.

- Il numero degli Amministratori è fissato dall'Assemblea che elegge il Consiglio e può essere variato con successiva deliberazione dell'Assemblea.
- 2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene con le seguenti modalità: ciascun Delegato può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere da parte della rispettiva componente. Per ciascuna componente sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
- 5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
- 6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

- 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della rispettiva componente. In ogni caso è salvaguardata la composizione paritetica del Consiglio.
- 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
- 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

- 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
- 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, rispettivamente e alternativamente, tra gli Amministratori eletti dalla rappresentanza dei lavoratori e tra quelli eletti dalla rappresentanza delle Società socie in Assemblea;

- b) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- c) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna;
- d) definisce la politica di remunerazione;
- e) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- f) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- g) definisce i piani d'emergenza;
- h) effettua la valutazione interna del rischio;
- i) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- j) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- k) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- 1) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- m) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- n) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- o) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- p) predispone la relazione ed il bilancio d'esercizio da presentare all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- q) provvede all'individuazione dei soggetti gestori del patrimonio;
- r) provvede all'individuazione del depositario e stipula la relativa convenzione;
- s) provvede all'individuazione della compagnia/e assicurativa per l'erogazione delle prestazioni accessorie e delle prestazioni in rendita e alla stipula delle relative convenzioni;
- t) nomina il Direttore Generale.
- 3. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
- 4. Il Consiglio di amministrazione sottopone altresì all'Assemblea dei Delegati le eventuali proposte relative alla procedura di liquidazione del Fondo, nel rispetto dell'articolo 15 del Decreto.
- 5. Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di segnalare alla Covip ogni eventuale vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Decreto.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.
- 2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due Amministratori e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al bilancio d'esecizio.
- 3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
- 5. Le deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), q), r) e s) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.
- 6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età.
- 7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione di Consiglio e dal Segretario.
- 8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- 9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabili.
- 10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

- 1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società socie e quelli rappresentanti i lavoratori.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
- 3. Il Presidente del Fondo cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati, trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota esplicativa delle modifiche apportate e svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto e dalla vigente normativa o che gli venga attribuito dal Consiglio.
- 4. La firma sociale spetta singolarmente, oltre che al Presidente, al Vice Presidente.

- 5. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme di denaro devono essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente o da uno di essi con un Amministratore.
- 6. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

- 1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle Società socie.
- 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità previste per il Consiglio di amministrazione, dall'articolo 18 comma 2.
- 3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
- 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
- 7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
- 8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Il Presidente sarà eletto, rispettivamente e alternativamente rispetto al Presidente del Consiglio di amministrazione, tra i Sindaci eletti dai Delegati delle Società socie o tra i Sindaci eletti dai Delegati dei lavoratori.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

- 1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- 2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
- 3. Al Collegio dei Sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
- 4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
- 5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
- 2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un altro sindaco effettivo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Sindaci si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio dei Sindaci si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente o il Sindaco che ha convocato la riunione, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione
- 3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
- 5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
- 6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- 7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
- 8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

- 1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di

- politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
- 3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

- 1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna.
- 2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

- 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- 5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Depositario

- 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
- 2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
- 3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
- 4. Gli Amministratori e i Sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
- 5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
- 6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

- 1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
- 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi

- scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
- 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
- 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
- 3. In caso di necessità, l'Assemblea cui sottoporre il bilancio annuale potrà essere convocata al più tardi per il 30 giugno.
- 4. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
- 5. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 4 sono resi pubblici sul sito *web* del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

- 1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

 L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda al Fondo ed alla Società Socia.
- 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota Informativa.
- 6. In caso di adesione mediante sito *web*, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
- 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni della Covip, riportandole nella Nota Informativa.

Art. 36 bis - Clausola compromissoria

- 1. In caso di controversie tra aderenti ed il Fondo relative allo svolgimento del rapporto associativo le parti interessate anziché adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, possono scegliere di deferire le controversie stesse a tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo nominato di comune accordo fra i due così nominati o, in difetto, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia che provvederà anche a nominare l'arbitro della parte che non vi avrà provveduto. La natura dell'arbitrato è irrituale.
- 2. Il lodo arbitrale è assunto secondo diritto ed è inappellabile.
- 3. La facoltà delle parti interessate di deferire la controversia ad un collegio arbitrale è esclusa se si tratta di controversia riservata per legge alla esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

- 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
- 2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
- 3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla Covip.

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

- 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- 2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1
- 3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO FONDO PENSIONE

REGOLAMENTO ELETTORALE

ART. 1 - ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- 1. L'elezione dei Delegati dei lavoratori presso l'Assemblea del Fondo avviene in attuazione dell'art. 15 dello Statuto.
 - Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione del Fondo, stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo della stessa.
 - Il Presidente del Fondo provvede ad informare gli aderenti tramite comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica ed inoltre pubblicata sulla intranet delle Società socie e sul sito internet del Fondo. Il Presidente provvede inoltre ad inviare comunicazione scritta alle Società socie.
- 2. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti al Fondo. Sono eleggibili all'Assemblea tutti gli aderenti come sopra individuati valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
- 3. La candidatura deve essere presentata con una comunicazione sottoscritta per sostegno da almeno cinquanta aderenti. Gli aderenti possono sottoscrivere la candidatura limitatamente ad un solo candidato. Non sono previsti voti di lista. Le candidature dovranno pervenire alla Commissione elettorale entro il termine stabilito dal Consiglio di amministrazione.
- 4. Le Società socie del Fondo nomineranno i propri Delegati nell'Assemblea in numero uguale a quelli eletti dagli aderenti. Nel caso uno o più dei Delegati delle Società socie venissero a decadere per qualsiasi ragione dalle proprie funzioni in seno all'Assemblea, essi saranno sostituiti dalle Società socie e cooptati nell'Assemblea dei Delegati.

ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

- 1. A seguito dell'indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati il Consiglio di amministrazione nomina la Commissione elettorale composta da cinque nominativi aderenti al Fondo individuati dalle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto le fonti istitutive. I candidati all'elezione non possono fare parte della Commissione.
- 2. La Commissione elettorale nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e un segretario e stabilisce un luogo in cui saranno compiute tutte le operazioni di sua competenza.
- 3. La Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
- 4. Il Fondo trasmette alla Commissione elettorale trenta giorni prima della data di inizio delle elezioni gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per Società socia.

- 5. La Commissione elettorale, almeno venti giorni prima delle elezioni, verifica le firme degli aderenti a sostegno delle candidature; pubblica nella intranet delle Società socie e nel sito internet del Fondo i nomi dei candidati; assicura il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali; procede allo scrutinio dei voti; esamina e risolve eventuali casi di contestazione.
- 6. La Commissione Elettorale redige il verbale di avvenuta elezione e proclama i risultati dandone comunicazione agli eletti, agli Organi del Fondo nonché agli aderenti e beneficiari mediante affissione in luogo accessibile a tutti, pubblicazione telematica o altro strumento ritenuto idoneo. Il verbale delle operazioni di voto viene depositato unitamente a tutti i documenti e gli atti concernenti le elezioni presso la sede del Fondo che ne cura la conservazione.

ART. 3 – MODALITA' DI VOTO

- 1. La votazione avviene su collegio unico nazionale, a scrutinio segreto. Non sono previsti voti di lista.
- 2. Considerata l'ampia distribuzione geografica degli aderenti il Consiglio di amministrazione può deliberare l'adozione di una procedura telematica che garantisca la riservatezza del voto. In caso di elezioni con scheda cartacea è ammesso il voto per corrispondenza. Agli aderenti verranno inviate individualmente le schede elettorali assieme a due buste. Una busta includerà la scheda che, una volta utilizzata, verrà posta nella busta stessa che sarà anonima e sigillata per garantire la segretezza del voto. L'altra busta, con l'indicazione del nome dell'aderente votante, servirà per inoltrare la busta contenente la scheda alla Commissione Elettorale.
- 3. Le buste con le schede inviate per corrispondenza devono pervenire alla Commissione Elettorale entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione.
- 4. Ogni aderente potrà esprimere sino a cinque preferenze; le schede che dovessero riportare un numero di preferenze superiore a cinque saranno considerate nulle.
- 5. Il voto non è valido qualora la scheda: a) non sia quella predisposta dalla Commissione Elettorale; b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio di voto; c) riporti un numero di preferenze superiore a cinque.
- 6. Sono considerati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora un Delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze. In mancanza o a parità di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 4 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI

- 1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci vengono eletti dall'Assemblea dei Delegati, di cui metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e metà in rappresentanza delle Società socie.
- 2. L'Assemblea di insediamento dei Delegati è convocata a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione uscente entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti. Nella medesima seduta si nominerà una Commissione Elettorale, formata da tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione uscente, da un Delegato della componente dei lavoratori e un Delegato della componente delle Società socie.

- 3. Le candidature per il Consiglio e per il Collegio saranno inoltrate al Presidente del Consiglio di amministrazione uscente entro i quindici giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea dei Delegati che ne verificherà la regolarità formale.
- 4. Ciascun membro dell'Assemblea dei Delegati potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere da parte della rispettiva componente.
- 5. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in seno alla rispettiva componente. In caso di parità viene eletto il Consigliere o il Sindaco con la maggiore anzianità anagrafica. Nel caso non risultassero eletti candidati in misura sufficiente per coprire i posti previsti, si procederà ad ulteriori elezioni nella stessa seduta.
- 6. L'Assemblea dei Delegati è altresì convocata per procedere, con le modalità sopradescritte, alla eventuale sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale o alla integrazione del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle previsioni statutarie ed alla normativa di riferimento applicabile.

Il presente Regolamento Elettorale, che forma parte integrante dello Statuto, è stato approvato con accordo sottoscritto tra Credito Emiliano, anche in rappresentanza delle altre Società socie del Fondo, e le Organizzazioni Sindacali.